

## BILANCIO

## ***Crediti Innovazione Tecnologica e design e ideazione estetica: manuale di Frascati superato?***

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

**Certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design**

Scopri di più

La Legge di Bilancio 2022, all'[articolo 1, comma 45](#), ha prorogato e rimodulato i **crediti Innovazione Tecnologica e design e ideazione estetica, Ricerca e sviluppo e Innovazione tecnologica**; secondo la nuova formulazione:

- il **credito d'imposta** per investimenti in ricerca e sviluppo viene **prorogato** sino al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031**, mantenendo la **percentuale del 20% fino al 31 dicembre 2022**, nel limite di 4 milioni di euro. **Dal 2023 al 2031 la misura è del 10 % e nel limite di 5 milioni di euro**;
- il **credito d'imposta** per le attività? di **innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica** è prorogato fino al **periodo d'imposta 2025**, mantenendo la percentuale del **10% per il 2022 e il 2023**. Per il 2024 e 2025 la **percentuale è del 5%**. Il limite annuo è sempre di **2 milioni di euro**;
- il **credito di imposta** per le attività? di **innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**, è **prorogato fino al 2025**; **resta al 15% per il 2022**, nel limite di 2 milioni di euro; è fissato al **10% per il 2023 con un limite massimo annuo di 4 milioni di euro**; è determinato al **5% per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nel limite di 4 milioni**.

Per molti anni, il tema ricerca e sviluppo è stato legato ai dettami del **manuale di Frascati datato 2015**.

Di recente, con **sentenza n. 1482 del 16 giugno 2025**, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, ha chiarito che la **nozione di "innovazione"** rilevante per il credito di imposta deve essere intesa in senso relativo, come **innovazione per l'impresa**, e non in senso assoluto, come **innovazione per il mercato**. Si tratta di una presa di posizione di assoluto interesse benché essa **trovi conferma nelle linee guida MIMIT** dello scorso luglio.

Ne deriva che i **5 criteri** del **manuale di Frascati** non sono rilevanti per l'interpretazione del

credito di imposta ricerca e sviluppo ex [articolo 3, D.L. 145/2013](#). La sentenza assume una enorme importanza, in quanto **l'interpretazione estensiva è l'esatto contrario** della posizione fin ora **tenuta dall'Agenzia delle entrate**.

Di fatto la Corte si esprime in senso contrario ai **5 criteri**, ovvero:

- **novità;**
- **creatività;**
- **incertezza;**
- **sistematicità; e**
- **trasferibilità,**

e sposa il concetto di **novità di cui alla versione del manuale datata 2002** con la quale, in tema di novità, si prevedeva che: *“la soluzione ad un problema non è di pronta apparenza per qualcuno che ha familiarità con le conoscenze e le tecniche di base comuni per l'area interessata”*.

Nello stesso senso si era espresso **anche il MIMIT che nel 2024** aveva affermato che *“nell'ambito della ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 debbano rientrare anche le attività non necessariamente nuove in senso assoluto, bensì **nuove per la singola impresa**”*.

**In sostanza, la CGT sostiene** che per l'agevolabilità di un progetto ricerca e sviluppo occorre valutare lo **sforzo innovativo**, tenendo conto dello stato delle **conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili** e accessibili per l'impresa e **non del livello di conoscenze in assoluto** presenti nel settore di riferimento, al fine di rilevare un apprezzabile **elemento di novità**.

**Dal punto di vista contabile**, i costi di ricerca vanno imputati a **Conto economico**.

Ne deriva che, nel caso di sostenimento di costi di ricerca l'azienda potrà iscrivere **solo un contributo in c/esercizio che “controbilancerà” le spese sostenute**.

La scrittura contabile del credito assumerà la seguente forma:

**Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo a Contributi per Ricerca e Sviluppo**

Il **conto Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo** affluirà nella voce **CII5-bis come credito tributario**; il conto **Contributi per Ricerca e Sviluppo** affluirà, invece, nella **voce A5**.

Diversamente, i costi di sviluppo **possono ancora essere capitalizzati**; in merito, l'Oic 24 prevede che per l'iscrizione dei costi di sviluppo tra le immobilizzazioni immateriali, **essi debbano:**

- riferirsi ad un **prodotto o progetto definito**, identificato e misurabile;
- riferirsi ad un **progetto realizzabile e tecnicamente fattibile** per le quali l'impresa dispone o disporrà delle necessarie risorse finanziarie;



- essere **recuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno** dall'applicazione del progetto stesso.

**Tale iscrizione non potrà avvenire senza il consenso del collegio sindacale.** Nel caso in cui le condizioni prima citate fossero soddisfatte, la scrittura contabile da eseguire per **capitalizzare le spese sarà la seguente:**

Costi di sviluppo relativi a .... a Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

La **prima voce verrà iscritta in BI2 e la seconda nella voce in A4.**